

## Regolamento del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Monte Barro

### Sommario

<b>Parte I - Generalità</b> .....	2
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano.....	3
Art. 3 – Attuazione del Piano.....	3
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano.....	4
Art. 5 – Gestione del Piano.....	5
<b>Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale</b> .....	5
Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR).....	5
Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.....	6
Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT).....	6
Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP).....	6
Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	7
Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	7
<b>Parte III – Formazioni forestali e non forestali</b> .....	7
Art. 13 - Soprassuoli arborei.....	7
Art. 14 – Formazioni vegetali irrilevanti.....	7
Art. 15 – Arboricoltura da legno.....	7
Art. 16 – Sistemi verdi “fuori foresta”.....	8
<b>Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico</b> .....	8
Art. 17 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico.....	8
Art. 18 – Tipi di trasformazioni ammesse.....	8
Art. 19 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche).....	9
Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	9
Art. 21 – Trasformazioni speciali non cartografate.....	9
Art. 22 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	10
Art. 23 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili.....	10
Art. 24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta.....	11
Art. 25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale.....	11
Art. 26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali.....	11
Art. 27 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica).....	12
Art. 28 – Soglia di compensazione.....	12
Art. 29 – Rapporti di compensazione.....	12

Art. 30 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi .....	13
Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti .....	13
Art. 32 – Interventi compensativi ammessi.....	14
Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi .....	14
Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione .....	15
Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	15
Art. 36 – Monetizzazioni e cauzioni.....	15
Art. 37 – Prescrizioni sulle reti tecnologiche e di pubblica utilità .....	15
<b>Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale .....</b>	<b>16</b>
Art. 38 – Il Piano VASP .....	16
Art. 39 – Piano VASP: contenuti .....	16
<b>Parte VI – Attività selvicolturali.....</b>	<b>16</b>
Art. 40 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	16
Art. 41 – Indirizzi selvicolturali .....	16
<b>Parte VII – Parte finanziaria .....</b>	<b>17</b>
Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	17
Art. 43 – Programmi trasversali da finanziare .....	17
Art. 44 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza .....	17
<b>Allegato 1 – Specie utilizzabili .....</b>	<b>18</b>
<b>Allegato 2 – Norme Forestali Regionali con le deroghe accordate .....</b>	<b>20</b>

## Parte I - Generalità

### Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il Piano ha validità per dieci anni dalla sua approvazione definitiva.

Le presenti NTA si applicano al territorio per il quale l’Ente Parco Monte Barro è ente forestale competente, [comprese le eventuali riserve naturali intercluse](#).

In particolare si applicano:

- alle superfici classificate “bosco” ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008, di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui r.d.l. 3267/1923;
- al restante territorio del Parco limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

## Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Gli elementi costitutivi del PIF sono i seguenti:

- Relazione;
- Regolamento (Norme Tecniche di Attuazione)
- Deroghe alle Norme Forestali Regionali;
- Indirizzi Selvicolturali;
- Schede delle Azioni di Piano
- Tavole di analisi:
  - Superficie boscata o Delimitazione del bosco (ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008);
  - Carta dei tipi forestali;
  - Carta delle categorie forestali;
  - Carta del governo dei boschi o degli Assetti Gestionali
  - Carta del raccordo col PTC;
  - Carta dei vincoli;
  - Carta dei dissesti;
  - Carta delle infrastrutture e della viabilità agro-silvo-pastorale;
- Tavole di pianificazione:
  - Carta delle destinazioni selvicolturali;
  - Carta dei boschi suscettibili di trasformazione
  - Carta dei rapporti di compensazione;
  - Carta delle azioni e degli interventi di miglioramento

## Art. 3 – Attuazione del Piano

Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:

- le presenti NTA;
- le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le eventuali deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
- gli indirizzi selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli; **sono cogenti nei casi stabiliti dalle deroghe alle norme forestali regionali concesse dalla Giunta regionale;**
- la pianificazione urbanistica;
- le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi; le azioni di piano possono essere attuate tramite l'insieme delle risorse disponibili nel settore forestale (Piano di Sviluppo Rurale, Misure Forestali, finanziamenti regionali, interventi compensativi per la trasformazione del bosco, risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri compensativi o dalle sanzioni forestali) o derivanti da fondi dell'Ente; l'eventuale finanziamento di tali azioni avviene nel rispetto delle priorità definite nella Relazione. Tutte le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio sono classificate come "utili" ai sensi del § 4.9 della d.g.r. 7728/2008. La localizzazione cartografica di tali azioni, in particolare degli interventi da realizzare all'interno del bosco, ha carattere indicativo.

#### Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

Le procedure di aggiornamento del Piano si distinguono in: rettifiche, modifiche, varianti. Esse sono definite dai criteri regionali per la redazione dei PIF (d.g.r. 7728/2008 e s.m.i.)

Costituiscono rettifiche:

- le correzioni dei meri errori materiali negli elaborati del presente Piano relativi alla rappresentazione cartografica del bosco, del tipo o dell'assetto gestionale, rivelatisi in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie, passaggi di scala;
- gli aggiornamenti conseguenti a modifiche normative;
- cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- [previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza](#)
- [proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. 7728/2008, nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento;](#)
- [proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. 7728/2008](#)

Costituiscono modifiche tutte le correzioni minori conseguenti a scelte discrezionali, specificatamente previste dal Piano ed approvate dall'organo politico dell'ente forestale, che non sono esonerati dalle procedure di VAS o che sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS stessa. Le modifiche devono essere comunicate alla Regione per l'espressione del parere di competenza, come da d.g.r. 7728/2008 e s.m.i., e per l'eventuale VIC.

Costituiscono varianti, oggetto di approvazione da parte dell'ente forestale secondo le procedure definite dalla vigente normativa in materia, gli altri adeguamenti del PIF sottoposti a VAS, quali:

- la revisione, a scala territoriale, delle attitudini attribuite al bosco;
- la revisione dei criteri per la trasformabilità dei boschi e per l'attribuzione del rapporto compensativo;
- la revisione degli interventi definiti come compensativi e di quelli con obblighi di compensazione nulli o minimi;
- la revisione delle azioni di piano e delle relative priorità e degli indirizzi selvicolturali;
- ogni variazione che comporta l'assoggettabilità alla procedura di VAS.

Le procedure di aggiornamento del Piano ed i relativi atti necessari si distinguono a seconda della discrezionalità correlata alla variazione da introdurre:

- le rettifiche, non comportando alcuna discrezionalità di scelta, in quanto derivano da una mera applicazione di quanto già stabilito dal Piano, dalle presenti NTA o dalla vigente normativa di settore, vengono disposte con specifico provvedimento del Direttore e vanno comunicate periodicamente a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati cartografici; l'Ente Parco provvede alla rettifica delle tavole di piano;
- le modifiche e le varianti, comportando discrezionalità di scelta, vengono assunte rispettivamente con procedure [rispettivamente](#) semplificate ed ordinarie per l'approvazione del Piano.

## **Art. 5 – Gestione del Piano**

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l'Ente, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente Piano.

### **1. Attività di formazione ed informazione:**

- divulgare i contenuti del Piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi selvicolturali proposti e delle prescrizioni contenute nel Piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori, tecnici ed operatori incaricati del controllo.

### **2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni:**

- parere di compatibilità al PIF dei PGT comunali e loro varianti, nel contesto dell'espressione del parere obbligatorio previsto dalla l.r.86/83;
- definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
- autorizzazione alla trasformazione del bosco (art. 43 della l.r. 31/2008);
- valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
- nulla osta e autorizzazioni in materia selvicolturale previste dalla vigente normativa e dal presente Piano.

### **3. Attività tecnica:**

- monitoraggio/controllo delle attività selvicolturali ([art. 17 r.r. 5/2017](#)) e [inserimento dati nei sistemi informativi regionali](#);
- contrassegnatura o martellata delle piante in sede di processo istruttorio delle richieste di autorizzazione di taglio dei boschi nel Parco naturale, [nei boschi da seme e nelle aree di proprietà pubblica e inserimento dati nei sistemi informativi regionali](#);
- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con contrassegnatura o martellata delle piante e con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della legge 241/1990 e s.m.i. [e inserimento dati nei sistemi informativi regionali](#);
- azioni di piano: attuazione diretta e concessione di incentivi per la loro realizzazione;
- presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel presente Piano;
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi e agli addetti del settore.

## **Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale**

### **Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)**

Il PIF supporta il PTR (l.r. 12/2005 artt. 19/22) e concorrere a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR stesso, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

## **Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco**

Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con Legge Regionale 16 marzo 1991 n. 7. In forza del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Eventuali modifiche o integrazioni del PTC concernenti aspetti di pertinenza del PIF saranno da considerarsi prevalenti e quindi recepite dal PIF medesimo [con provvedimento di rettifica di cui all'art. 4.](#)

[Il PIF rappresenta il "Piano di Settore Boschi" del Parco.](#)

## **Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del *"Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune"* e del *"Quadro conoscitivo del territorio comunale"* di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT dovranno pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate; a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF.

In sede di predisposizione delle varianti dei PGT, i Comuni possono provvedere ad un [approfondimento dell'analisi del territorio forestale](#), da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria dei PGT (1: 2000).

L'approfondimento riguarderà ordinariamente il perimetro del bosco:

- da estendere per comprendere le eventuali aree con vegetazione arborea o arbustiva seminaturale escluse al momento delle indagini del PIF in quanto prive dei requisiti dimensionali per essere considerate bosco, qualora dette aree abbiano successivamente acquisito tali requisiti;
- da cui "estrarre" eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005).

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco sono sottoposte alle procedure di aggiornamento del piano previste all'art. ~~8~~ 4.

Dette modifiche sono soggette a verifica di compatibilità con il PIF nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio ai PGT previsto dalla l.r. 86/1983, oltre che a verifica ambientale in sede di procedura VAS. Al fine della valutazione di compatibilità al PTC l'approfondimento di indagine di cui sopra dovrà essere supportato da una relazione forestale, a firma di professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali che caratterizzi tipologicamente a scala di maggior dettaglio le formazioni forestali del territorio comunale ed a cui sia allegata la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica).

## **Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)**

Il PIF recepisce le previsioni del Piano Cave della Provincia di Lecco per quanto relativo alla trasformazione del bosco.

[In caso di modificazione del PCP, il PIF supporta il Piano Cave indicando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione. Il PIF stesso recepisce, attraverso la procedura di "rettifica", gli aggiornamenti del PCP.](#)

### **Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

Il PAI, come risultante dall'aggiornamento a livello di PGT, supporta il PIF al fine dell'individuazione delle aree ad attitudine protettiva e dei soprassuoli boscati a prevalente destinazione protettiva.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

### **Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale**

Il PIF considera i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV al fine di una maggiore protezione della fauna.

Gli indirizzi selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

## **Parte III – Formazioni forestali e non forestali**

### **Art. 13 - Soprassuoli arborei**

Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita in [tavola 1](#) i boschi a scala 1:5.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/08. Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio si applica quanto previsto dal paragrafo 3.3, parte 1 della d.g.r. 7728/2008 e dal successivo art. 11.

Il PIF classifica i soprassuoli forestali secondo caratteristiche ecologiche e colturali.

Nel caso di boschi erroneamente non perimetrati nella tavola *“Perimetrazione della superficie forestale”* ma esistenti e riconosciuti come tali dall'Ente Parco successivamente all'entrata in vigore del PIF, questi saranno inseriti, con le procedure di *“rettifica”* di cui al successivo articolo 8, nella superficie forestale.

La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano (art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008).

### **Art. 14 – Formazioni vegetali irrilevanti**

Nell'ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

### **Art. 15 – Arboricoltura da legno**

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 4 d.lgs. 227/2001 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

## **Art. 16 – Sistemi verdi “fuori foresta”**

Il presente PIF non reca norme riguardante i sistemi verdi “fuori foresta”, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

## **Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**

### **Art. 17 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

Ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall’Ente, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del PTC, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle frane e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio.

La richiesta di trasformazione del bosco, dotata della documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., per superfici superiori ai 100 mq, dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio (redatta da dottore agronomo o forestale abilitato) riportante:

- l’identificazione e la quantificazione della superficie boscata oggetto di trasformazione;
- le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco;
- l’impatto del progetto definitivo/proposto;
- le azioni di mitigazione previste.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori agronomi o forestali abilitati, fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati. Se necessario l’Ente Parco potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

L’autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo previa verifica delle condizioni della superficie interessata, come identificata e caratterizzata con la relazione di cui sopra e dal PIF, necessaria a valutare eventuali soluzioni alternative, anche nell’ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l’alterazione del territorio forestale.

Le trasformazioni all’interno dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), o nella fascia prevista dai relativi piani di gestione (o, in assenza di specifica indicazione, entro una distanza di 250 m dal perimetro del sito), se [non previste dai piani stesso o se](#) non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a procedura di Valutazione d’Incidenza.

[L’autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall’eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008.](#)

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative non sono considerati interventi di trasformazione di bosco, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008, qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso o del paesaggio, fatta salva l’esigenza di acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 [qualora non esentata ai sensi del DPR 31/2017.](#)

### **Art. 18 – Tipi di trasformazioni ammesse**

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione; i rapporti di compensazione sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 20 e indicati dalla relativa cartografia.

L'attribuzione, come rappresentato nella tavola delle "Trasformazioni ammesse", di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, **non costituisce diritto alla trasformazione.**

#### **Art. 19 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)**

Sono costituite dalle trasformazioni per realizzare attività edilizie o per attività di cava. Il presente PIF prevede solo queste ultime, nei boschi suscettibili di trasformazione esatta (art. 23 del presente Regolamento).

#### **Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)**

Tali trasformazioni consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli ma colonizzate dal bosco in epoca recente da destinare nuovamente all'agricoltura.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da dottore agronomo o forestale abilitato, finalizzata a verificare la sostenibilità tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

Le trasformazioni per finalità agricola sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni, anche per strutture di tipo agricolo.

#### **Art. 21 – Trasformazioni speciali non cartografate**

Costituiscono trasformazioni speciali, e pertanto sono autorizzabili ai sensi del presente articolo quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e impossibilità di pianificazione preventiva. Comprendono:

- sistemazioni idraulico forestali;
- interventi sulla rete sentieristica;
- piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta);
- trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq prioritariamente in boschi di neoformazione (ossia non presenti nelle foto aeree del 1986);
- recupero a fini agricoli di terrazzamenti esistenti su superfici di massimo 3.000 mq nei restanti boschi;
- interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici, ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, ambienti di brughiera, habitat fauna selvatica, specchi/corsi d'acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-culturali (cappelle votive, ecc.)
- opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi;
- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti ed accatastati;
- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti e accatastati;

- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumento di volumetria, purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente;
- adeguamenti igienico-sanitario o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall’Agenzia del Territorio;
- interventi per allontanare il limite del bosco ad una distanza di 5 m dagli edifici esistenti.

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

#### **Art. 22 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità**

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione; i rapporti di compensazione sono calcolati secondo i criteri di cui all’articolo 20 e indicati dalla relativa cartografia.

L’attribuzione, come rappresentato nella tavola delle “*Trasformazioni ammesse*”, di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, **non costituisce diritto alla trasformazione**.

#### **Art. 23 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili**

La carta n. 10 delle “*Trasformazioni ammesse*” individua i boschi non trasformabili, superfici per le quali non è ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008.

A tali aree è necessario aggiungere:

- I boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall’evento, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000;
- le superfici su cui vale l’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.

Nella categoria dei “*Boschi non trasformabili*” sono comunque autorizzabili le seguenti tipologie di intervento:

- opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi.
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC;

- interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di habitat di pregio (quali habitat prativi, paludi ...), habitat per la fauna selvatica, ecc ..

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata e accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

#### **Art. 24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta**

La tavola n. 10 “Trasformazioni ammesse” localizza i boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta all'interno degli ambiti di cava o di recupero ambientale, dove la trasformazioni possono essere realizzate nel contesto dell'attività di cavazione o di recupero ambientale.

Fino a che non si proceda alla realizzazione di tali interventi, ai fini della disciplina della trasformazione del bosco i “Boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta con vincolo di destinazione” sono da assimilare ai “Boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile” di cui al precedente articolo [1623](#).

Alle trasformazioni oggetto del presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 20 e seguenti delle presenti NTA, rappresentati cartograficamente nella relativa tavola di Piano.

#### **Art. 25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale**

La tavola n. 10 “Trasformazioni ammesse” del presente Piano individua le zone in cui è ammessa la “trasformazione ordinaria a delimitazione areale” per esclusive finalità agricole, determinate secondo i criteri di cui alla Relazione.

I “Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale”, fino a che non siano oggetto di interventi di trasformazione per finalità di tipo agricolo, sono assoggettati alla disciplina vigente per i “Boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile”.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come “area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità”, ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a “Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale”

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione areale e l'attribuzione alle aree suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili (art. 16, punto a) [mediate procedimento di “rettifica”](#).

#### **Art. 26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali**

La tavola n. 10 “Trasformazioni ammesse” individua le zone suscettibili di [sole](#) trasformazioni speciali non cartografabili di cui all'articolo 22, distinguendo:

- a) Boschi soggetti a trasformazione speciale per finalità archeologiche
- b) Boschi soggetti a trasformazioni speciali per finalità scientifiche-floristiche
- c) Altri boschi soggetti a trasformazioni speciali

#### **a. Boschi soggetti a trasformazione speciale per finalità archeologiche**

Nella Zona archeologica dei Prati di Barra e nella Zona di interesse storico-ambientale prossima all'Eremo, la trasformazione del bosco di cui all'art. 22 è ammessa solo per interventi promossi dall'Ente Parco finalizzati alla conservazione o al recupero dei manufatti di interesse archeologico e storico presenti nell'area, o all'attuazione di soluzioni per la razionalizzazione della loro fruizione.

#### **b. Boschi soggetti a trasformazioni speciali per finalità scientifiche-floristiche**

Nella Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta e nella Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del Roccolo di Costa Perla gli interventi di trasformazione sono ammessi, anche per la ricostruzione della fisionomia vegetazionale delle praterie e, per quanto concerne il Roccolo, per esigenze correlate alla conduzione dell'impianto.

Gli interventi sono realizzati dall'Ente Parco, o d'intesa con esso

#### **c. Altri boschi soggetti a trasformazioni speciali**

Nell'ambito di questa zona, oltre alle fattispecie di cui all'art. 22, possono inoltre essere ammesse le trasformazioni finalizzate alla ricostruzione del paesaggio agricolo, con particolare attenzione alla nuova diffusione dell'oliveto, qualora vengano soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la trasformazione interessi aree ove è recente l'insediamento del bosco (al massimo 40 anni)
- la trasformazione non interessi boschi appartenenti alla categoria dei Querceti, degli Acero-Frassineti, delle Faggete, come delimitate in tavola 3, salvo che si tratti di neo-formazioni come sopra definite;
- la gestione colturale successiva alla trasformazione consenta la "formazione" di ambienti idonei alla vegetazione della flora delle cenosi dei Festuco-Brometalia, da garantire con vincoli cauzionali nell'ambito della procedura di autorizzazione della trasformazione e con la definizione di un protocollo di monitoraggio.

La trasformazione è inoltre vincolata all'assunzione di un vincolo unilaterale perpetuo di inedificabilità assoluta per le aree oggetto della trasformazione.

#### **Art. 27 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)**

Il presente PIF non prevede la possibilità di individuare ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta oltre a quelle indicate all'art. 26.

#### **Art. 28 – Soglia di compensazione**

Il presente PIF non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

#### **Art. 29 – Rapporti di compensazione**

Per ogni bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., nonché secondo quanto precisato dal presente PIF.

I costi degli interventi compensativi (oneri di compensazione) sono definiti dalla seguente formula:

$$\text{oneri di compensazione} = \text{costo unitario della trasformazione} \times \text{coefficiente di compensazione} \times \text{superficie da trasformare}$$

Il costo unitario di trasformazione corrisponde alla somma del valore agricolo medio e del costo del soprassuolo così come definiti periodicamente da Regione Lombardia.

Il valore del coefficiente di compensazione varia da 1 a 4 è rappresentato cartograficamente dalla tavola 11.

### **Art. 30 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi**

Ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 comma 5, il PIF individua gli interventi di trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di compensazione nulli.

Le trasformazioni descritte dall’articolo 20 “Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale” non sono oggetto di obbligo di compensazione se effettuate da Imprenditori Agricoli Professionali (d. lgs. 99/2004) fino a una superficie massima accorpata di 2 ha, calcolata per richiedente e riferita al periodo di validità del PIF.

L'eventuale quota ulteriore è soggetta agli oneri di compensazione ordinari.

Sono inoltre esclusi dall’obbligo di compensazione i seguenti interventi, purché autorizzati preventivamente e non in sanatoria:

- trasformazioni, temporanee o permanenti, per la sistemazione o prevenzione del dissesto idrogeologico (tramite SIF), da eseguirsi a parità di efficacia tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- opere di difesa attiva/passiva dalle valanghe;
- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica (art. 26 c);
- recupero di aree aperte per la valorizzazione, il recupero e la conservazione di manufatti ed elementi di valenza storico-testimoniale (es. terrazzamenti, elementi del paesaggio rurale, etc.);
- opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale ;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale indicata in tavola 8;
- trasformazioni per finalità archeologiche (art. 26 a) e scientifico-floristiche (art. 26 b) realizzate dall’Ente Parco;
- interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq od oneri compensativi inferiori a 150€.

### **Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti**

Il presente PIF non prevede interventi soggetti a oneri di compensazione ridotti.

### **Art. 32 – Interventi compensativi ammessi**

Possono essere eseguiti come misure compensative gli interventi descritti nelle “Misure di piano”, purché realizzate nelle aree indicate nelle specifiche tavole di piano.

Sono altresì considerati interventi compensativi:

- Interventi di carattere fitosanitario [nei boschi](#);
- Azioni di pronto intervento (di cui all’art. 52, comma 3 della l.r. 31/2008);
- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- gli interventi di ripulitura del reticolo idrografico minore;

Non sono considerati interventi compensativi:

- gli interventi di pulizia del bosco finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperienti;
- gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto;
- la conservazione degli spazi aperti in superfici non boscate;
- le sistemazioni idraulico forestali (di seguito SIF) non basate su tecniche di ingegneria naturalistica;
- gli interventi sulla rete viaria non previsti [in tavola 8 dalla pianificazione di settore](#);
- i tagli a macchiatico positivo;
- tutti i tagli di utilizzazione;
- gli interventi che, [a insindacabile giudizio dell’Ente gestore](#), possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Non rientrano inoltre fra gli interventi compensativi le indagini, i monitoraggi e le attività di promozione, anche se indicate nelle “schede di piano”.

Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l’esecuzione degli interventi compensativi.

Il PIF descrive, nella Relazione e nelle schede delle azioni di piano, le modalità di realizzazione degli interventi, la localizzazione e la relativa priorità.

I richiedenti la trasformazione possono attuare gli interventi iscritti all’Albo delle compensazioni di cui al successivo art.23, d’intesa con i proponenti.

I richiedenti la trasformazione possono optare per la monetizzazione degli oneri di compensazione. In tal caso l’importo degli oneri di trasformazione è aumentato del 20%.

L’IVA viene ammessa come costo solo quando non è recuperabile fiscalmente.

### **Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi**

La tavola [n. 12](#) delle azioni di piano definisce la localizzazione degli interventi, [con le limitazioni seguenti](#):

L’esecuzione diretta degli interventi compensativi descritti nelle schede “Avviamento della conversione del ceduo a fustaia”, “Preparazione dell’avviamento della conversione del ceduo a fustaia” e “Arricchimento della composizione” è ammessa solo:

- in aree di proprietà o possesso pubblico;

- in aree gestite da consorzi forestali;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazione, di cui all'art. 34.

Non possono essere realizzati interventi compensativi nell'interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree boscate soggette a trasformazione esatta.

#### **Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione**

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi, l'Ente Parco istituisce l'albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche precisate al precedente art. 21 possono presentare all'Ente Parco, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale.

L'Ente Parco procede alla validazione della scheda ed, in caso di esito positivo, ne porta a conoscenza degli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa coi proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco.

#### **Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano**

Il presente PIF non pone un limite alla superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano a causa della limitata estensione delle aree trasformabili a finalità urbanistica (art. 19) e agricola (art. 20).

#### **Art. 36 – Monetizzazioni e cauzioni**

L'Ente gestore può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.

La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

#### **Art. 37 – Prescrizioni sulle reti tecnologiche e di pubblica utilità**

##### Localizzazione

Qualora sia necessario l'attraversamento di aree boscate, linee e condutture vanno preferenzialmente posate in corrispondenza di varchi già esistenti, definiti da piste o sentieri. Qualora l'intervento dia luogo ad una trasformazione definitiva, è opportuno valorizzare l'apertura lineare realizzata per collocarvi l'eventuale viabilità di servizio al bosco.

La definizione del tracciato dovrà essere preceduta da un rilievo tipologico e strutturale di dettaglio (almeno a scala 1:2.000), al fine di individuare all'interno del sistema forestale attraversato le aree di maggior pregio, da evitare, e quelle di minor pregio, in cui prioritariamente posare le linee.

##### Ripristino

Qualora dopo la trasformazione temporanea sia possibile un ripristino solo parziale, come nel caso degli elettrodotti che richiedono il contenimento delle dimensioni della vegetazione nelle aree sottese, è opportuno che in tali aree siano messe a dimora specie arbustive con elevata capacità di copertura (es. nocciolo). In tal modo la celere occupazione dello spazio da parte di piante di dimensioni contenute

diminuirà la frequenza degli interventi di manutenzione, e quindi i relativi costi ed il disturbo all'ambiente. Per gli impianti si dovranno utilizzare specie in grado di assicurare il massimo di benefici all'ambiente, in termini di offerta alimentare per la fauna selvatica, di completamento dello spettro floristico delle formazioni e di potenziamento delle specie vicarianti con le specie esotiche infestanti.

## **Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale**

### **Art. 38 – Il Piano VASP**

Il presente PIF contiene il piano VASP di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008.

Le strade esistenti e di progetto sono indicate in tavola 8.

Le descrizioni sono indicate nella Schede di Piano

### **Art. 39 – Piano VASP: contenuti**

Il piano VASP contiene:

- classificazione delle strade esistenti;
- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

## **Parte VI – Attività selvicolturali**

### **Art. 40 – Destinazione selvicolturale dei boschi**

Il PIF suddivide i boschi in quattro destinazioni selvicolturali principali:

- Protettiva;
- Turistico Ricreativa;
- Naturalistica (suddivisa in “forestale” e “vegetazionale”);
- Multifunzionale (o “naturalistica multifunzionale”);

La suddivisione è indicata in Tavola 9.

### **Art. 41 – Indirizzi selvicolturali**

Gli indirizzi selvicolturali sono riportati nell'allegato chiamato “Indirizzi colturali”.

Gli indirizzi selvicolturali sono obbligatori nei casi indicati dalle deroghe al r.r. 5/2007 concesse dalla Giunta regionale.

Per gli interventi nei siti Natura 2000, gli indirizzi selvicolturali recepiscono e rappresentano le “misure di conservazione” e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

## Parte VII – Parte finanziaria

### Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le migliorie e le attività selvicolturali già individuate dal presente PIF, ossia:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le "misure di piano", descritte nelle relative schede e sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi selvicolturali;
- la nuova viabilità o la manutenzione straordinaria dell'esistente, come indicata in tavola 8;
- la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto;
- i piani di assestamento o piani di dettaglio, su superfici minime di 100 ettari;
- la ripulitura dalla vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- il recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le azioni di piano, descritte dalle relative schede.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a perimetrazione esatta o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- gli interventi compensativi (articolo 21).

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

Il PIF, tramite la Relazione e le presenti NTA, determina le priorità ed i criteri che la Provincia deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi afferenti alle azioni di piano.

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando i prezzi del "Prezzario dei lavori forestali" adottato dall'Ufficio con competenza sulle foreste di Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

### Art. 43 – Programmi trasversali da finanziare

Le Azioni di piano sono indicate nell'omonimo elaborato parte integrante del presente PIF.

### Art. 44 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Le Azioni di piano classificano gli interventi per importanza e urgenza (o "priorità"). Nelle azioni di piano è anche riportata una voce che indica il "grado di necessità".

## Allegato 1 – Specie utilizzabili

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento alla tabella seguente, che si avvale della possibilità di adattare l'allegato C del r.r. 5/2007 alla scala locale.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	Acer campestre L.	albero
Acero di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero
<b>Acero riccio</b>	<b>Acer platanoides L.</b>	<b>albero</b>
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero
Castagno	Castanea sativa Miller	albero
Cerro	Quercus cerris L.	albero
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto
Faggio	Fagus sylvatica L.	albero
Farnia	Quercus robur L.	albero
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto

<b>Nome italiano</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>habitus</b>
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
<b>Olmo montano</b>	<b>Ulmus glabra Hudson</b>	<b>albero</b>
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.	arbusto
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero
<b>Salice bianco</b>	<b>Salix alba L.</b>	<b>albero</b>
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
Salicone	Salix caprea L.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.	albero
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz	albero
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto
Tasso	Taxus baccata L.	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Ranno spinello	Rhamnus saxatilis	arbusto

## **Allegato 2 – Norme Forestali Regionali con le deroghe accordate**

Riportare il testo coordinato delle NFR come risulta a seguito delle deroghe accordate dalla Giunta regionale. Nelle parti prive di deroghe indicare “Come da regolamento regionale”.